



Previdenza



QUOTA 100

Anticipo e defiscalizzazione del TFS

Legge 28 dicembre 2018, n. 145 e D.L. 28/1/2019, n. 4
Convertito con modificazioni con la legge 28/3/2019, n. 26



Pensioni più lontane e più magre

- ▶ Dal 1° gennaio 2019 per andare in pensione di vecchiaia occorrono 67 anni di età
- ▶ Dal 1 gennaio 2019 sono in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione per il biennio 2019/20.
- ▶ La diminuzione è di oltre l'1%. Chi è andato in pensione dieci anni fa, per effetto di questo meccanismo ha perso circa il 12%
- ▶ Dal 1 gennaio 2019 le pensioni oltre 100.000 euro (c.d. pensioni) d'oro calcolate con il sistema retributivo o misto, sono ridotte di un contributo straordinario di 5 anni dal 15 al 40%.

La sperequazione delle pensioni

- ▶ **Dal 1 gennaio vige un nuovo sistema di perequazione delle pensioni.**
- ▶ E' del 100% solo per gli importi fino a 1540 euro.
Per gli altri casi sarà:
- ▶ 🕒 importo superiore a 3 volte, ma inferiore a 4 volte (**2.052,04€**): **rivalutazione del 97%**
- ▶ 🕒 importo superiore a 4 volte, ma inferiore a 5 volte (**2.565,05€**): **rivalutazione del 77%**
- ▶ 🕒 importo superiore a 5 volte ma inferiore a 6 volte (**3.078,06€**): **rivalutazione del 52%**
- ▶ 🕒 importo superiore a 6 volte ma inferiore a 8 volte (**4.104,08€**): **rivalutazione del 47%**
- ▶ 🕒 importo superiore a 8 volte ma inferiore a 9 volte (**4.617,09€**): **rivalutazione del 45%**
- ▶ 🕒 importo superiore a 9 volte il trattamento minimo: rivalutazione del **40%** .

Le pensioni nel 2019

- ▶ **La pensione di cittadinanza**
- ▶ **E' una prestazione assistenziale e non previdenziale**
- ▶ Spetta a partire da 67 anni, con gli stessi requisiti previsti per il reddito di cittadinanza e cioè essere cittadini italiani o europei o risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, avere un ISEE inferiore a 9.360 euro all'anno, un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, fino a 30.000 euro e un reddito inferiore a 6.000 euro (8.000 euro per le coppie).
- ▶ Se il pensionato vive solo, la sua pensione di cittadinanza sarà di 780 euro, di cui 150 euro per il pagamento dell'affitto; per una coppia ammonterà a 1.032 euro, di cui 150 sempre per l'affitto.

Le pensioni nel 2019

- ▶ **Pensione di vecchiaia**
- ▶ Retributivo o misto: 67 anni di età e 20 di contributi
- ▶ Decorrenza immediata

- ▶ Contributivo puro: 67 anni di età, 20 anni di contributi e maturazione di un importo minimo pari ad 1.5 l'assegno sociale (690 euro mensili)
- ▶ Se non si matura l'importo minimo si va in pensione a 71 anni e bastano 5 anni di contributi

Le pensioni nel 2019

- ▶ **Pensione di vecchiaia lavori gravosi**
- ▶ Sistema retributivo o misto
- ▶ 66 anni e 7 mesi e 30 anni di contributi, decorrenza immediata
- ▶ Sistema contributivo
- ▶ 66 anni e 7 mesi e 30 anni di contributi, decorrenza immediata a condizione che si matura un assegno pari ad 1.5 l'assegno sociale (690€)

Le pensioni nel 2019

- ▶ Totalizzazione
- ▶ si effettua con il calcolo contributivo
- ▶ Pensione di vecchiaia: 66 anni di età (senza i 7 mesi) e 20 anni di contributi.
- ▶ Finestra di 18 mesi

- ▶ di anzianità: 41 anni di contributi a prescindere dall'età.
- ▶ Finestra di 21 mesi

Le pensioni nel 2019

Cumulo

I soggetti con contribuzione **più gestioni comprese** **le Casse dei liberi professionisti** non titolari di pensione, possono **cumulare gratuitamente** i periodi per conseguire un'unica pensione.

- ❑ estensione dell'esercizio del cumulo anche a coloro che hanno maturato il diritto autonomo a pensione in una gestione;
- ❑ Rimane il calcolo pro quota.
- ❑ Restano in vigore la ricongiunzione onerosa L.29/79 e la totalizzazione

Opzione donna

L'**opzione donna** è estesa alle lavoratrici che hanno maturato entro il 31.12.2018:

- ❑ 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva da lavoro dipendente;
- ❑ 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva da lavoro autonomo (anche con contributi misti).

Si applica la finestra mobile

(12/18 mesi dalla maturazione dei requisiti, rispettivamente per le dipendenti e per le autonome);

- ❑ Non c'è l'adeguamento dell'età anagrafica agli incrementi della speranza di vita;
- ❑ il sistema di calcolo è quello contributivo.

La prescrizione dei contributi

- ▶ **La prescrizione dei contributi previdenziale per i pubblici dipendenti decorrerà dal 1.1.2022.**
- ▶ Entro la suddetta data dovrà essere completata la banca dati di tutte le posizioni contributive dei pubblici dipendenti.

massimale contributivo

- ▶ Per i lavoratori iscritti dal **1° gennaio 1996** a forme pensionistiche, è stabilito un massimale annuo contributivo.
- ▶ E' rivalutato annualmente. Per l'anno 2018 il massimale contributivo è stato pari a € **101.427,00**.
- ▶ Per i lavoratori della PA che prestano servizio in settori senza la previdenza complementare, a domanda possono essere esclusi da tale massimale, così pagheranno i contributi per intero, tali da maturare una pensione c.d. d'oro ed avere un taglio al momento del pensionamento.
- ▶ Sarebbe meglio istituire la previdenza complementare anche per questi settori.

Ape



- ❑ **APE volontaria**, anticipo finanziario a garanzia pensionistica prorogata a tutto il 2019
- ❑ **APE c.d. sociale** o agevolata, indennità in favore di soggetti in particolari condizioni prorogata fino al 31.12.2019
- ❑ **Ape aziendale**
- ❑ **RITA, rendita integrativa temporanea anticipata** per gli iscritti alla previdenza complementare – misura strutturale, cioè senza scadenza -

APE - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica

- ▶ E' un **prestito**, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, concesso a un soggetto in possesso di specifici requisiti contributivi e anagrafici da un soggetto finanziatore.
- ▶ **La restituzione**
- ▶ Il prestito viene restituito a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.
- ▶ Non ancora attivata perché manca ancora l'accordo quadro con l'ABI

Ape sociale



Ape social

- ▶ L'APE sociale è una **indennità**, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

L'APE sociale è prevista in via sperimentale **dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019**;

Possono chiederla coloro che hanno un'età anagrafica di almeno 63 anni ed una contribuzione di 30/36 anni.

Beneficiari

- ▶ **1. Disoccupati senza ammortizzatori con 30 anni di contributi**
- ▶ 2. Lavoratori con 30 anni di contributi che **assistono familiari di 1° grado con disabilità grave**
- ▶ 3. Lavoratori con 30 anni di contributi che presentano un grado di **invalidità superiore o uguale al 74%**
- ▶ 4. Lavoratori con 36 anni di contributi che svolgono un lavoro ritenuto **particolarmente pesante (e lo hanno svolto in via continuativa per almeno 6 anni negli ultimi 7)**

Lavori particolarmente pesanti

- ▶ 1. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- ▶ 2. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- ▶ 3. Conciatori di pelli e di pellicce
- ▶ 4. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- ▶ 5. Conduttori di mezzi pesanti e camion
- ▶ 6. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- ▶ 7. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- ▶ 8. Professori di scuola pre-primaria
- ▶ 9. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- ▶ 10. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- ▶ 11. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Esclusioni dall'ape sociale

- ▶ L'indennità (APE sociale) non spetta nei seguenti casi:
 - ❑ mancata cessazione dell'attività lavorativa;
 - ❑ titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
 - ❑ soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
 - ❑ soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);
 - ❑ soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
 - ❑ raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.
 - ❑ L'indennità (APE sociale) è compatibile con la percezione di **redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.**

Importo ed erogazione

- ❑ L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione;
- ❑ Non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro;
- ❑ Non è soggetta a rivalutazione;
- ❑ Viene erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno.

Procedimento

- ▶ Il lavoratore deve presentare la domanda telematica o tramite patronato.
- ▶ Coloro che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31 dicembre 2018 nelle condizioni per fruire dell'APE sociale devono presentare tale domanda **entro il 31.3.2019.**
- ▶ I soggetti che perfezioneranno i requisiti e le condizioni nel corso dell'anno 2019 dovranno presentare la domanda **entro il 30 novembre marzo 2019.**
- ▶ **Queste istanze saranno prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residueranno risorse finanziarie.**

Quota 100

- ▶ **Settore privato:**

- ▶ 62 anni di età e 38 di contributi
- ▶ Decorrenza 3 mesi dopo la maturazione dei requisiti. Se maturati entro il 31.12.2018 la prima finestra decorre dal 1.4.2019

- ▶ **Settore pubblico:**

- ▶ 62 anni di età e 38 di contributi
- ▶ Decorrenza 6 mesi dopo la maturazione dei requisiti. Se maturati entro la data di entrata in vigore del DL, la prima finestra decorre dal 1.8.2019. Occorre un preavviso di 6 mesi

Pensione anticipata

Uomini: 42 anni e 10 mesi a prescindere dall'età

Donne: 41 anni e 10 mesi a prescindere dall'età

Finestra di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.

La prima finestra decorre dal 1.4.2019.

Pensione anticipata contributiva

64 anni di età e 20 di contributi "effettivi" a condizione che l'assegno sia pari a 2,8 l'assegno sociale (1282 € mensili)

Decorrenza immediata

Anticipata lavori precoci e categorie deboli: 41 anni e finestra trimestrale

I trattamenti di fine rapporto e di fine servizio

TFR

- ▶ **E'** una somma di denaro corrisposta al dipendente alla risoluzione del rapporto di lavoro dopo almeno 15 giorni continuativi di lavoro nel mese, regolato dall'art. 2120 del codice civile esteso al settore pubblico con l'Accordo quadro Aran – Sindacati 29/07/1999
- ▶ **Destinatari:** i dipendenti del settore privato e del settore pubblico assunti a decorrere dal 1°/1/2001
- ▶ E' **costituito** da accantonamenti annui di quote del 6,91% della retribuzione utile.
- ▶ Gli accantonamenti vengono annualmente contabilizzati e rivalutati con l'applicazione del tasso dell'1,5% in misura fissa e del 75% dell'aumento dell'inflazione. La rivalutazione è applicata agli accantonamenti maturati fino al 31/12 dell'anno precedente e non opera per gli accantonamenti dell'anno in corso.

I trattamenti di fine rapporto e di fine servizio

- ▶ ***I dipendenti pubblici assunti prima del 2001 hanno il **Trattamento di Fine Servizio** (indennità di buonuscita – indennità premio di servizio – indennità di anzianità)***

E' una somma di denaro “una tantum” corrisposta al momento della cessazione dal servizio

- ▶ **Calcolo** dell'indennità: la prestazione è pari all'80 % dell'ultima retribuzione **mensile** moltiplicata per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati)

I termini di liquidazione del TFS/TFR dei dipendenti pubblici

- ❑ Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono:
 - ❑ il cumulo,
 - ❑ ape volontaria o sociale
 - ❑ Anticipo Rita
 - ❑ i lavoratori precoci,
 - ❑ Quota 100,
- i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate (TFS, IBU, IPS, IV, TFR) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.**

Termini di pagamento

- ▶ I TFS, comunque denominati, dei dipendenti pubblici, sono erogati:
 - ❑ decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
 - ❑ decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro nei casi di collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio;
 - ❑ **Se si chiede l'ape sociale, prima occorre maturare i 67 e poi scattano i due anni ordinari, cioè più di 5 anni per avere la liquidazione**

- ▶ Gli importi sono rateizzati in:
 - ❑ un unico importo fino a 50.000 euro;
 - ❑ due importi annuali, se l'ammontare è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro;
 - ❑ tre importi annuali, se superiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a 50.000 euro, il secondo a 50.000 euro ed il terzo all'ammontare residuo.

Anticipo del tfs

- ▶ Possibilità di ottenere un prestito agevolato cedendo il proprio Tfs o TFR in pegno per importi non superiori a **45.000 euro**.

L'agevolazione consiste in un interesse non superiore all'indice generale del **Rendistato** (il rendimento di un campione di titoli pubblici a tasso fisso. A dicembre 2018 era di **2,185** della **Banca d'Italia** aumentato di 30 centesimi di punto.

Le modalità saranno disciplinate con un apposito **Dpcm** e da una convenzione con **Abi**. **Sono Eclusi dall'anticipo coloro che cessano per dimissioni ma senza diritto alla pensione.**

Defiscalizzazione del Tfs

- ▶ Il decreto prevede che l'**aliquota Irpef** sull'indennità di fine servizio comunque denominata (IBU per gli statali, IPS per enti locali e sanità, IA per il parastato) sia ridotta, per le cessazioni dal lavoro dal 31 dicembre 2018, in misura pari a:
 - a) **1,5 %** dopo dodici mesi dalla cessazione;
 - b) **3 %** dopo ventiquattro mesi dalla cessazione;
 - c) **4,5 %** dopo trentasei mesi dalla cessazione;
 - d) **6 %** dopo quarantotto mesi dalla cessazione;
 - e) **7,5 %** dopo sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto.

Questa disposizione si applica solo sugli importi fino a 50.000 euro. Dalla defiscalizzazione sono esclusi I trattamenti di fine rapporto (TFR)